

□ Interrogazione n. 94

presentata in data 14 dicembre 2015

a iniziativa del consigliere Fabbri

“Sospensione referendum concernente la fusione per incorporazione del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro e del comune di Tavoleto nel comune di Urbino”

a risposta orale urgente

Visto:

- la legge regionale del 16 gennaio 1995 n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Provincie nella Regione Marche”;
- la Legge Delrio n. 56/2014, Art. 1 comma 130,
“I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.”
- la legge regionale del 21 ottobre 2015 n. 25 “Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, e n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Provincie nella Regione Marche”, approvate nella seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 8 del 20 ottobre 2015;
- la proposta di legge n. 9/2015 concernente: “Fusione per incorporazione del Comune di Mombaroccio nel Comune di Pesaro” approvata nella seduta dell’assemblea legislativa delle Marche n. 8 del 20 ottobre 2015;
- la deliberazione amministrativa dell’Assemblea n. 10 del 20/10/2015 “Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente la fusione per incorporazione del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro” approvata nella seduta dell’assemblea legislativa delle Marche n. 8 del 20 ottobre 2015;
- la deliberazione amministrativa dell’Assemblea n. 11 del 20/10/2015 “Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente la fusione per incorporazione del comune di Tavoleto nel comune di Urbino”, approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 8 del 20 ottobre 2015;
- la proposta di legge n. 12/2015 concernente: “Fusione per incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di Urbino” approvata nella seduta dell’assemblea legislativa delle Marche n. 8 del 20 ottobre 2015;
- l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 00422/2015 REG.PROV.CAU del 10 dicembre 2015, che indica la sospensione del referendum finalizzato alla fusione per incorporazione del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro;

Considerato che:

- parallelamente al processo di fusione per incorporazione del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro, è in corso un identico processo di fusione per incorporazione del comune di Tavoleto nel comune di Urbino;
- i contenuti del testo della legge regionale del 21 ottobre 2015 n. 25 si mostravano palesemente in contrasto con la normativa nazionale in vigore, già all’atto della discussione in sede di

commissione prima referente e di assemblea legislativa;

- il Movimento 5 Stelle durante la discussione in commissione prima referente e in assemblea legislativa, ha chiaramente avvertito i consiglieri e la giunta circa l'inopportunità di licenziare il testo della legge regionale del 21 ottobre 2015 n. 25;

Ritenuto che:

- l'applicazione degli atti amministrativi succitati, come licenziati dall'Assemblea legislativa delle Marche, possa aver prodotto costi sostenuti da enti pubblici e quindi dalla collettività creando di fatto un danno erariale (ad esempio costi per la stampa di manifesti, per l'allestimento dei seggi elettorali, per la stampa delle schede elettorali, per la chiusura delle scuole sede di seggi elettorali, - i permessi lavorativi dei genitori degli alunni, per l'impiego di personale dipendente ed eventualmente esterno alla pubblica amministrazione mobilitato ed allertato per l'organizzazione dei referendum, ecc...);

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) quali danni economici a carico dei comuni interessati e della Regione stessa siano stati provocati dall'applicazione della legge regionale del 21 ottobre 2015 n. 25;
- 2) quali soggetti saranno individuati e chiamati a rendere conto di fronte agli opportuni organi istituzionali dei danni erariali provocati dall'applicazione dei succitati atti amministrativi.